

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

STATUTO

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24 ottobre 2023, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024).

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

Articolo 2 - Missione

Articolo 3 - Piani di attività

Articolo 4 - Strumenti

Articolo 5 - Principi di organizzazione

TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO

Articolo 6 - Organi

Articolo 7 - Presidente

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 - Consiglio Scientifico

Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 10 bis - Compensi degli Organi

Articolo 11 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Articolo 12 - Comitato Unico di Garanzia

Articolo 13 - Vigilanza ministeriale

TITOLO III - Gestione

Articolo 14 - Direttore Generale

Articolo 15 - L'Amministrazione Centrale

Articolo 16 - Articolazione della struttura scientifica

Articolo 17 - Dipartimenti

Articolo 18 - Sezioni

Articolo 19 - Centri

Articolo 20 - Collegio dei Direttori

Articolo 21 - Incompatibilità e decadenza

TITOLO IV - Gestione finanziaria

Articolo 22 - Entrate

TITOLO V - Regolamenti e disposizioni generali

Articolo 23 - Regolamenti

Articolo 24 - Personale

Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministero" o "MIUR").

2. L'INGV ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. L'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. L'INGV ha sede legale in Roma ed è articolato in strutture territoriali; la sua organizzazione è disciplinata da regolamenti ispirati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità.

5. L'INGV opera secondo le disposizioni previste dal presente statuto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero, nel rispetto degli articoli 9 e 33 della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, e del Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca una politica dei dati che segue le raccomandazioni europee, nonché adotta una politica dei dati che segue le raccomandazioni europee.

Articolo 2

Missione

1. L'INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati.

2. L'INGV, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministro"), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica.

Specificatamente l'INGV:

- a) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra, attraverso:
 - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida,
 - la conduzione di specifici laboratori,
 - le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali della Terra,
 - la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale,
 - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;
- b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- c) collabora stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- d) collabora, per gli adempimenti di propria competenza, con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 luglio 2003, n. 197, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari;
- e) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e

- di tutorato, anche in cooperazione con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;
- f) può fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica. Nel caso di consulenze prestate a favore di soggetti privati, qualora siano ravvisate potenziali situazioni di incompatibilità/conflicti di interesse in relazione ai compiti istituzionali dell'INGV, il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, dà mandato al Presidente di darne comunicazione al Ministero vigilante. L'attività di consulenza può essere avviata se entro 30 giorni dalla comunicazione non interviene parere ostativo da parte del Ministero;
 - g) svolge attività di formazione autonomamente e in collaborazioni tramite convenzione con le università e altre istituzioni di alta formazione.

3. L'INGV sviluppa collaborazioni e convenzioni con strutture locali e regionali di protezione civile, fornendo attività di monitoraggio e contributi alla realizzazione degli scenari di pericolosità.

4. Per conto del Ministero dello Sviluppo Economico o di altri Ministeri, Regioni e Autonomie locali, l'INGV può, inoltre, svolgere studi e fornire valutazioni relative ad attività industriali per quanto concerne le geoscienze. Al fine di mantenere la terzietà dell'ente, il monitoraggio di attività industriali in corso nel sottosuolo avviene solo tramite convenzioni con i ministeri vigilanti di riferimento e/o con istituzioni pubbliche territoriali.

5. Il MIUR si avvale dell'INGV che realizza, in qualità, di "Representing Entity" la partecipazione italiana alle Infrastrutture di Ricerca di livello e priorità pan-europee attraverso gli "European Research Infrastructure Consortium" (ERIC) nonché per la promozione, il sostegno e il coordinamento italiano a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e ambientale.

Articolo 3 **Piani di attività**

1. L'INGV, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e del

contesto dei programmi internazionali, predispone un Documento di Visione Strategica decennale (DVS).

2. L'INGV, nell'ambito della propria autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa adotta un Piano Triennale di Attività (PTA), aggiornato annualmente con il quale determina anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché del Piano della Performance per la individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e operativi, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico, su proposta del Presidente dell'INGV, sentito il Direttore Generale. Conseguentemente, vengono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante con le modalità previste all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 4

Strumenti

1. L'INGV, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi realizzati, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e con il Regolamento di Amministrazione Contabilità e finanza (RAC) può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) nell'ambito delle previsioni normative vigenti, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- c) promuovere la costituzione di nuove imprese, anche con il conferimento di proprio personale in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare agli ERIC, anche con il conferimento di proprio personale in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- e) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di Centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche;
- f) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- g) fornire supporto tecnico-scientifico e consulenza agli organismi di rilevanza nazionale e internazionale, anche alle istituzioni della Unione Europea, ai Ministeri, alle Regioni e agli enti territoriali;
- h) fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato;
- i) contribuire all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso la promozione e l'istituzione di corsi di dottorato promossi autonomamente o in collaborazione con qualificate istituzioni italiane o estere di formazione e ricerca;
- j) concorrere alla costituzione di strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 213/2009 previa valutazione di legittimità e di merito del ministero vigilante;
- k) favorire il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collaborare a tal fine con le Regioni.

2. L'INGV riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del PTA.

Articolo 5

Principi di organizzazione

1. L'INGV definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.

2. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire speditezza, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, si articola in una Amministrazione Centrale e in strutture territoriali e infrastrutture nazionali di ricerca, in modo da garantire la distribuzione dell'attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero anche presso le sedi delle principali organizzazioni europee e internazionali nelle materie di competenza dell'INGV.

3. L'organizzazione dell'Amministrazione Centrale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, coerentemente con il DVS decennale, con il PTA e con il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF).

4. L'organizzazione di cui al comma precedente, sulla base della normativa vigente e del piano generale della struttura organizzativa, di staff e operativa definito nel ROF, identifica il numero e le competenze delle strutture organizzative tecniche e amministrative, nonché la declaratoria delle specifiche funzioni.

TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'INGV:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento dell'attività dell'Ente. Propone e coordina le linee di programmazione e di indirizzo strategico.
2. Il Presidente è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità ed è nominato con il decreto del Ministro.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento, ne svolge le funzioni il Consigliere di Amministrazione con maggiore anzianità nella carica.
5. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa, senza assegni.
6. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'Ente, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati ed adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
 - d) convoca e presiede il Collegio dei Direttori, di cui all'art. 19, stabilendone l'ordine del giorno;
 - e) richiede al Consiglio Scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di Amministrazione;
 - f) concede i congedi per motivi di studio o di ricerca di cui all'art. 11 del

- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- g) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

7. Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte in ordine a:

- a) le delibere da adottare;
- b) l'individuazione del candidato per la nomina del Direttore Generale;
- c) la nomina dei Direttori dei Dipartimenti, dei Direttori di Sezione e dei Coordinatori dei Centri di cui all'art. 18 comma 6;
- d) i PTA e i relativi aggiornamenti annuali, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal Consiglio stesso;
- e) il DVS;
- f) le attività di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali e internazionali;
- g) la realizzazione, sentito il Direttore Generale, della direttiva per l'azione amministrativa e la gestione contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi organizzativi da perseguire;
- h) la pianificazione della ricerca scientifica istituzionale, delle attività di sviluppo tecnologico, alta formazione e diffusione della cultura scientifica;
- i) la proposta di modifiche, sentito il Direttore Generale, dello Statuto e dei regolamenti;
- j) la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale.

8. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Ente inquadrati in idoneo profilo professionale, con incarico di verbalizzazione delle sedute di consiglio. L'incarico non determina il riconoscimento di indennità aggiuntive.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'INGV è nominato con decreto del

Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell'INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le modalità di nomina fissate dalla normativa di riferimento.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere attività professionale in proprio se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'INGV, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati che partecipano a programmi di ricerca dell'INGV. Inoltre si applicano ai consiglieri di amministrazione le disposizioni e limiti di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti dalla comunità scientifica dell'INGV, partecipano al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 218/2016.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere sono immediatamente esecutive salvo quelle soggette ad approvazione ai sensi della normativa vigente. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche tramite videoconferenza, teleconferenza o in altra forma telematica, previa identificazione di tutti i partecipanti, con la garanzia che tutti abbiano a disposizione la medesima documentazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e contestualmente il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce le regole per il proprio funzionamento.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:

- a) delibera, sentito il Direttore Generale, il DVS, il PTA dell'INGV ed i relativi aggiornamenti annuali ivi compresa, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;
- b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti del personale, di amministrazione, contabilità e finanza e di organizzazione, elaborati dal Direttore Generale e da perfezionarsi tutti secondo la procedura prevista all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per il controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero vigilante;
- c) approva il bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione al bilancio relativi alla gestione dei fondi istituzionali, il rendiconto generale e le relative relazioni di accompagnamento;
- d) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- e) delibera la nomina dei componenti del Consiglio Scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV);
- f) delibera la partecipazione a società, fondazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali;
- g) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti previsti nel PTA e negli aggiornamenti annuali, secondo criteri definiti dal RAC;
- h) adotta, nei limiti indicati nel RAC, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie;
- i) esercita, nei limiti della normativa vigente, il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro;
- j) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore Generale deve seguire nella predisposizione del Piano Triennale Integrato Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTI) e relativa

- relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- k) approva gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Centrale nonché gli obiettivi individuali annuali, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto legislativo n. 150/2009, che dovranno essere assegnati al Direttore Generale, affinché detti obiettivi vengano inclusi nella proposta di PTI, approva il PTI e la relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 150/2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
 - l) delibera la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, su proposta del quale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che è parte integrante del sopracitato PTI;
 - m) delibera, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Personale (RdP), le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi;
 - n) delibera le candidature per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, specificandone il relativo inquadramento contrattuale, secondo le modalità indicate all'art. 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - o) delibera sull'ordinamento concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, definisce la figura e le competenze del datore di lavoro;
 - p) adotta, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;
 - q) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
 - r) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni, tenendo conto dei limiti di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- s) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, delibera sui suoi emolumenti, secondo i criteri e i parametri di legge e con riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (CCNL);
- t) nomina i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori di Sezione e i Coordinatori dei Centri secondo le modalità indicate nel ROF;
- u) esprime la valutazione sull'attività svolta dal Direttore Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- v) esprime la valutazione dei Direttori di Dipartimento, di Sezione e dei Coordinatori dei Centri;
- w) esprime un parere vincolante sui curricula dei dirigenti amministrativi e sulla nomina dei Responsabili dei Servizi Amministrativi delle Sezioni (RSA);
- x) esercita ogni altra competenza non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assistono il Collegio dei Revisori dei Conti e il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo in base all'art. 12 della Legge n. 259 del 21/3/1958.

Articolo 9

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo con funzioni consultive, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'INGV. I suoi componenti sono selezionati tra scienziati e personalità di fama internazionale, anche stranieri, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle discipline di competenza dell'INGV.

2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da cinque componenti, di cui due eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto legislativo 29/9/1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca), in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato presso l'INGV e tre individuati, a seguito di avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione stesso tra esperti, anche stranieri,

nei settori scientifici e tecnologici di competenza dell'INGV.

3. I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico è nominato dai componenti del Consiglio Scientifico.

4. Il Consiglio Scientifico:

- a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulle proposte di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;
- b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi, valutazioni e confronti sullo stato della ricerca di interesse dell'INGV a livello nazionale e internazionale;
- c) propone, su richiesta del Presidente, possibili linee evolutive della ricerca scientifica e delle infrastrutture.

5. Il Consiglio Scientifico determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio e uno dei supplenti sono individuati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due componenti sono individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze devono essere scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'INGV e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile, nonché i compiti previsti

dall'articolo 20 e seguenti del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'INGV redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere di legittimità sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazione ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazione in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e ri-accertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, se dipendenti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.

Articolo 10 bis Compensi

1. I compensi e i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti agli Organi sono stabiliti con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti non sono corrisposti emolumenti.

Articolo 11 Organismo Indipendente di Valutazione della performance

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'INGV è organo nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di

riferimento.

2. Presso il predetto organismo, è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

3. L'OIV esercita in autonomia le attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive integrazioni e modificazioni ed espleta gli adempimenti di sua pertinenza previsti nella Legge n. 190/2012, all'Art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 e nella normativa vigente in materia.

4. L'OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti ambiti: valutazione interna, audit in base agli standard internazionali della U.E. e controllo strategico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1999, riferendo, in proposito, direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

5. L'OIV determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Articolo 12

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

2. Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso demandate.

3. L'INGV adotta un Piano Triennale di Azioni Positive su proposta del CUG.

Articolo 13

Vigilanza ministeriale

1. I bilanci preventivi e i rendiconti generali e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'INGV, la relazione OIV sono inviati al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'INGV si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO III - Gestione

Articolo 14

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'INGV ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

2. Il Direttore Generale:
 - a) predispone, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di Previsione e il Rendiconto Generale dell'INGV;
 - b) provvede alle variazioni di bilancio relative alla gestione di progetti e convenzioni finanziati da soggetti esterni corrispondenti a nuove entrate

- con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone il PTI di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inclusivo degli obiettivi individuali annuali assegnati ai dirigenti, ai sensi degli artt. 5 e 9 dello stesso decreto legislativo;
 - d) predispone gli schemi di ROF, RdP e RAC;
 - e) predispone la documentazione finalizzata all'elaborazione del PTA, anche sulla base degli elementi forniti dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Sezione e dai Coordinatori dei Centri;
 - f) predispone il piano di rientro di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
 - g) cura il processo di attuazione delle linee strategiche contenute nel DVS, nonché delle linee operative del PTA;
 - h) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
 - i) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività gestionali in corso;
 - j) adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio, stipulando contratti e altri atti che impegnano l'Ente all'esterno, che non siano riservati dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente;
 - k) può delegare i dirigenti amministrativi all'adozione di atti di gestione di propria competenza;
 - l) individua e nomina i dirigenti amministrativi;
 - m) conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità organizzative in cui è articolata l'Amministrazione centrale e gli incarichi ai RSA, secondo le modalità definite nel ROF;
 - n) conferisce gli incarichi ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Sezione e ai Coordinatori dei Centri nominati dal Consiglio di Amministrazione;
 - o) esercita potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti amministrativi in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate (interim);
 - p) assume la dirigenza ad interim degli uffici dirigenziali posti al suo diretto coordinamento in caso di mancata assegnazione degli incarichi dirigenziali;
 - q) è datore di lavoro dell'INGV agli effetti delle responsabilità derivanti dalle

- leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- r) partecipa alla Conferenza permanente dei Direttori Generali degli enti pubblici di ricerca nazionali;
 - s) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali.
3. Il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro, in via esclusiva, è regolato con contratto di diritto privato con durata massima quadriennale rinnovabile, è scelto tra persone di alta qualificazione professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di ricerca.
4. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Articolo 15

L'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale ha funzioni di supporto alle unità organizzative tecnico-scientifiche. Provvede ai servizi generali dell'INGV di natura amministrativa e gestionale, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.
2. L'Amministrazione Centrale è diretta dal Direttore Generale ed è articolata in una direzione amministrativa di prima fascia e in uffici dirigenziali di seconda fascia con competenza in materia di gestione del personale, gestione finanziaria e contabilità, supporto amministrativo alla ricerca. Gli uffici dirigenziali e le unità organizzative dell'Amministrazione Centrale sono individuati secondo modalità fissate nel ROF.
3. Il ROF disciplina le modalità di istituzione delle strutture scientifico-tecniche e amministrative.

Articolo 16

Articolazione della struttura scientifica

1. L'articolazione della struttura scientifica dell'INGV è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico.
2. La struttura scientifica dell'INGV si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri.
3. A ciascun Dipartimento è posto un Direttore scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica del settore di attività dell'INGV e nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite nel ROF.
4. La direzione delle Sezioni è affidata al personale di ricerca dell'Ente inquadrato nei primi due profili, nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite nel ROF.
5. Il coordinamento dei Centri è affidato al personale di ricerca dell'Ente nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
6. Le cariche di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Sezione e Coordinatore dei Centri sono incompatibili tra di loro.
7. I Direttori di Dipartimento e di Sezione durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta sulla base dei risultati conseguiti. Il compenso e le funzioni sono determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti nel ROF, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni di cui al CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.
8. I Direttori di Dipartimento e di Sezione se professori o ricercatori universitari sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Il rapporto di lavoro dei Direttori di Dipartimento e di Sezione è regolato con contratto di diritto privato e il compenso è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti nel ROF.

10. Ai Coordinatori dei Centri viene riconosciuta un'indennità, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri e i parametri di legge e con riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (CCNL).

11. I Dipartimenti, le Sezioni e i Centri sono costituiti, trasformati o soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale.

Articolo 17 **Dipartimenti**

1. Al fine di coordinare le aree scientifiche principali, l'INGV si organizza in Dipartimenti, definiti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca, monitoraggio e sorveglianza, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2. A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore responsabile delle attività.

2. I Dipartimenti sono il luogo primario per la pianificazione della ricerca scientifica, tecnologica e istituzionale dell'ente, con compiti di promozione, programmazione coordinamento e verifica.

3. Il Consiglio di Amministrazione individua le macro-aree scientifiche in funzione delle quali deliberagli atti costitutivi dei relativi Dipartimenti.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Dipartimenti operano in stretto collegamento tra loro, anche al fine di favorire le relazioni e l'integrazione delle attività delle Sezioni e dei Centri con le principali istituzioni di ricerca internazionali, con le Università e gli altri Enti di ricerca

nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese.

5. I Direttori di Dipartimento coadiuvano il Presidente nella programmazione dell'attività scientifica e tecnologica e sulla base degli indirizzi generali ricevuti dal Consiglio di Amministrazione:

- a) sottopongono al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore Generale, gli elementi del PTA del Dipartimento di cui sono Direttori, tenendo conto degli elementi forniti dalle Sezioni e dai Centri, inclusa l'indicazione delle risorse necessarie;
- b) coadiuvano il Direttore Generale alla predisposizione del fabbisogno delle Sezioni e verificano la sostenibilità dei Centri afferenti ai fini della predisposizione del bilancio di previsione;
- c) verificano la congruenza dei risultati dell'attività di ricerca con quanto previsto dal PTA anche ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie;
- d) assicurano il coordinamento delle attività di propria competenza favorendo la collaborazione scientifica e la condivisione di strumentazioni e infrastrutture tra le Sezioni e i Centri;
- e) propongono, per il tramite del Presidente, progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale;
- f) promuovono e propongono altresì iniziative per l'integrazione con le università, gli enti di ricerca, le imprese e il territorio;
- g) promuovono relazioni nazionali e internazionali relative alle proprie macro-aree, nell'ambito del PTA, in coordinamento tra loro e con le azioni poste in essere dalle Sezioni e dai Centri nonché con le strutture di supporto preposte dell'Amministrazione Centrale;
- h) promuovono la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela delle attività brevettuali, in coordinamento tra loro e con le azioni poste in essere dalle Sezioni che devono attuare la pianificazione scientifico-tecnologica dipartimentale; ibidem per il rapporto tra Dipartimenti e Centri;
- i) possono proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuovi Centri, la partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni, società o associazioni con soggetti pubblici o privati italiani e stranieri;
- j) propongono al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, la stipula di convenzioni per attività di ricerca con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali pubbliche o private;

- k) promuovono la partecipazione ai bandi di ricerca nazionali e internazionali favorendo la più ampia partecipazione delle strutture scientifiche dell'INGV al fine di accrescere la competitività complessiva dell'Ente;
- l) possono istituire all'interno di ciascun Dipartimento una Conferenza tematica composta dal Direttore medesimo, dai Direttori di Sezione e dai Responsabili dei Centri eventualmente presenti in Sezione ai fini della programmazione scientifica e dell'attività complessiva delle strutture organizzative afferenti.

6. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti e del loro coordinamento delle attività scientifiche sono definiti nel ROF.

Articolo 18

Sezioni

1. Le Sezioni sono unità organizzative tecnico-scientifiche presso le quali si svolgono le attività di ricerca, monitoraggio, sorveglianza e la gestione delle infrastrutture.

2. Le Sezioni dotate di sale operative con compiti di sorveglianza territoriale vengono definite Osservatori.

3. Nel quadro della programmazione scientifica dell'INGV, secondo gli indirizzi definiti nel PTA, garantendo l'assolvimento degli obblighi prioritari della missione e delle finalità istituzionali, le Sezioni hanno autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione scientifica, tecnologica e di sorveglianza, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal Direttore Generale e dai Direttori di Dipartimento nei limiti indicati dal ROF e dal RAC.

4. Le Sezioni:

- a) forniscono al Direttore Generale e ai Direttori di Dipartimento gli elementi necessari alla predisposizione del piano triennale di attività;
- b) curano la redazione del fabbisogno per la parte di competenza della Sezione

- necessario per la predisposizione del bilancio di previsione;
- c) realizzano, nell'esercizio della loro autonomia, in coerenza con il piano triennale di attività, i progetti di ricerca nell'ambito della programmazione dell'Ente;
 - d) in sede di presentazione di proposte di ricerca a bandi a livello nazionale e internazionale di grande rilevanza e di interesse comune per l'INGV promossi da enti pubblici o privati si coordinano con i Direttori di Dipartimento di riferimento;

5. Il Direttore di Sezione è responsabile delle attività della Sezione.

6. Le Sezioni possono essere articolate in più Sedi in cui si svolge attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'INGV, garantendo la libertà scientifica del personale di ricerca che vi operano nel rispetto delle regole dell'INGV.

7. Nelle Sezioni e nelle Sedi può operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attività di altre Sezioni, nonché personale proveniente dalle università, dagli enti di ricerca nonché da altri enti pubblici, secondo le modalità indicate nel ROF e nel RdP.

8. Il Direttore della Sezione propone al Direttore Generale iniziative di formazione e sviluppo professionale del personale di ricerca, tecnico e amministrativo.

9. Nell'ambito delle Sezioni sono istituiti i Collegi di Sezione. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definiti nel ROF. La partecipazione ai Collegi è a titolo gratuito.

10. L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono definite nel ROF.

Articolo 19

Centri

1. In relazione a specifiche competenze e funzioni di particolare rilevanza scientifica e istituzionale, su proposta del Presidente, sentito il Collegio dei Direttori, il Consiglio di Amministrazione può istituire Centri di studio e servizio, definendone la struttura organizzativa nei limiti della dotazione organica.
2. Alle attività dei Centri concorrono primariamente le Sezioni che svolgono attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza secondo criteri di afferenza scientifica, rendendo disponibili le proprie strutture organizzative alle finalità dei Centri, secondo modalità definite nel ROF.
3. I Centri si avvalgono primariamente di risorse finanziarie esterne e delle risorse umane e strumentali delle Sezioni rese disponibili per le finalità del Centro stesso.
4. I Centri concorrono anche al perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento delle funzioni dei Dipartimenti di riferimento e delle Sezioni che contribuiscono alle attività dei Centri medesimi.
5. I Centri sono gestiti da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La durata dell'incarico è determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'attività di competenza del Centro e in ogni caso non può superare i tre anni, rinnovabile una sola volta.
6. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti nel ROF.

Articolo 20

Collegio dei Direttori

1. Il Collegio dei Direttori è un organismo di consulenza con il compito di supportare rispettivamente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella gestione e armonizzazione delle attività scientifiche, tecnologiche e di servizio con lo scopo di assicurare le necessarie sinergie tra le

strutture scientifiche e amministrative nell'elaborazione della pianificazione strategica dell'INGV.

2. Il Collegio dei Direttori è composto dal Presidente, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno, dal Direttore Generale, dai Direttori dei Dipartimenti, dai Direttori di Sezione, dai dirigenti dell'Amministrazione centrale; al Collegio partecipa il Responsabile dell'Unità organizzativa preposta al Coordinamento delle Attività a supporto alla Ricerca e un rappresentante della comunità del personale di ricerca.

Il rappresentante della comunità del personale di ricerca resta in carica per un triennio a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico e può essere confermato una sola volta.

Il funzionamento del Collegio e la nomina del rappresentante sono disciplinati nel ROF.

3. I membri del Collegio non ricevono indennità per tale incarico.

Articolo 21

Incompatibilità e decadenza

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle Sezioni, i Coordinatori dei Centri sono assoggettati alle regole delle incompatibilità e decadenze previste per legge e nei regolamenti dell'INGV.

2. Le cariche di Presidente, di Direttore Generale, di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, dei Direttori di Dipartimento e Sezioni e di organismi di valutazione previsti dalla legge non sono compatibili con la responsabilità di grandi progetti di ricerca di iniziativa istituzionale gestiti dall'INGV o dove l'INGV ha un interesse prevalente.

3. È altresì causa di incompatibilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'INGV.

4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per quanto concerne gli organi dell'INGV e il Consiglio di Amministrazione, e per gli altri soggetti dall'organo che li ha nominati, comporta la decadenza dall'incarico.

5. La eventuale decadenza, previa contestazione, è dichiarata dall'autorità competente per la nomina.

TITOLO IV - Gestione finanziaria

Articolo 22

Entrate

1. Le entrate dell'INGV sono costituite:
 - a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;
 - b) dal fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ripartito sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui al predetto decreto;
 - c) da contributi di enti pubblici e privati;
 - d) da proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
 - e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali, di divulgazione di servizio e attività museali;
 - f) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;
 - g) finanziamenti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 - h) da donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;

- i) da proventi derivanti dallo sfruttamento dei propri brevetti e altri diritti di proprietà industriale;
- j) dal contributo per le attività di sorveglianza sismica, vulcanica e da maremoti lungo le coste italiane, oltre ad altri monitoraggi dei processi fisici e chimici che caratterizzano il sistema Terra, svolti in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile o altre istituzioni pubbliche nazionali e internazionali;
- k) da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali;
- l) da versamenti, conseguenti alla attuazione di leggi speciali di finanziamento di specifici programmi nazionali o di partecipazione internazionale;
- m) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali e da entrate provenienti dalla attuazione di accordi di collaborazione con altri organismi pubblici o per effetto di convenzioni con soggetti internazionali;
- n) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse civile o commerciale, dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti, nonché dalla fornitura di servizi sia direttamente che per il tramite di società partecipate;
- o) da ogni altra eventuale entrata.

TITOLO V - Regolamenti e disposizioni generali

Articolo 23 Regolamenti

1. L'INGV si dota, su proposta del Direttore Generale, dei seguenti regolamenti: ROF, RAC e RdP. I regolamenti recepiscono le pertinenti previsioni della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo altresì in conto le indicazioni contenute nel documento "European Framework for Research Careers". Sul RdP, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il RAC, ispirato a principi di carattere economico, in particolare:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;
- b) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa nazionale e europea;
- c) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
- d) definisce i criteri e le modalità con cui l'INGV partecipa a società, enti, fondazioni e consorzi, secondo criteri improntati alla economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

3. Il ROF è ispirato in particolare ai seguenti principi:

- a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;
- b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;
- c) coordinamento delle attività dell'Amministrazione Centrale e degli organi competenti per le attività tecnico scientifiche;
- d) semplificazione amministrativa;
- e) ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse tecniche e gestionali, favorendo la pianificazione delle risorse stesse in funzione dei carichi di lavoro;
- f) identificazione dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, favorendo la flessibilità e l'innovazione;
- g) garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

4. Il RdP, in conformità ai principi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in particolare:

- a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, le modalità per mobilità, comandi e distacchi da altre amministrazioni presso l'Ente;
- c) disciplina le modalità di associazione del personale di ricerca di università, enti e organismi di ricerca pubblici o privati.

Articolo 24

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle missioni e dai compiti dell'INGV, di cui all'art. 2.
2. Alle selezioni pubbliche per l'assunzione di personale possono partecipare, se in possesso dei requisiti, anche cittadini stranieri.
3. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, fatte salve le competenze proprie del Consiglio di Amministrazione e sulla base degli indirizzi del Direttore Generale, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'INGV verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
4. L'attività del personale di ricerca è caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento dei propri compiti. In nessun caso la libertà dei ricercatori può determinare inadempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 2 o compromettere l'assolvimento dei servizi pubblici essenziali connessi con la sorveglianza della sismicità del territorio nazionale, dei vulcani italiani attivi e dei maremoti.
5. I Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione dell'INGV sono adottati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 25

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 381/1999 e successive integrazioni e modificazioni, in difetto, le disposizioni normative vigenti.
2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino all'approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in essi previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti assunti con il previgente ordinamento.
3. Fino alla deliberazione della nuova articolazione rimane in vigore la struttura tecnico-scientifica dell'INGV individuata con il previgente ordinamento.
4. Il presente Statuto viene emanato, con proprio decreto, dal Presidente dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Sito WEB istituzionale e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione dello Statuto sui siti istituzionali.